

ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2023

POLIZZA CONVENZIONE N. 01/0606/2023 RISCHI AGEVOLATI

(In caso di contrasto tra la polizza Convenzione e le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione prevale quanto riportato nella polizza Convenzione)

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di: D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale; D.M. n. 100.260 del 12/02/2007; D.M. n. 12.939 del 13/10/2008; D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche; Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015; D.M.162 del 12.01.2015; Decreto Mipaaf Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023; D.M. Standard Value

Spett.le
CONDIFESA VERONA CODIPA
STRADONE PORTA PALIO, 8
37122 VERONA (VR)

La Società Assicuratrice Milanese S.p.A. (in seguito, per brevità, la Società) prende atto che il Consorzio di Difesa di indirizzo (di seguito indicato Consorzio) ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da: **grandine**, alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, venti forti, colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici, anche diversamente combinabili, alla copertura assicurativa collettiva 2023 delle produzioni **ARBOREE E ERBACEE** dei propri associati alle condizioni normative e tariffarie concordate e di seguito allegate.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione.

1. Decorrenza della garanzia

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: gelo/brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità;
- settimo giorno successivo a quello della notifica per le altre avversità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione.

2. Termine di accettazione dei rischi

La garanzia dei rischi ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione della presente Polizza Convenzione, fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà:

- colture a ciclo autunno primaverile	31 maggio 2023
- colture permanenti	31 maggio 2023
- colture a ciclo primaverile, olivicoltura	30 giugno 2023
- colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio 2023
- colture a ciclo autunno invernale e vivaistiche	31 ottobre 2023

3. Garanzie prestate

- CATASTROFALI (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina)
- FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve)
- ACCESSORIE (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento Caldo e Ondata di Calore)

4. Tipologie di polizza

- POLIZZA TIPO A (Multirischio – Garanzie Catastrofali + Frequenza + Accessorie)
- POLIZZA TIPO B (Pluririschio – Garanzie Catastrofali + Grandine ed eventuali altre garanzie di Frequenza)
- POLIZZA TIPO C (Pluririschio – Grandine + almeno altre due garanzie di Frequenza + Eventuali altre garanzie Accessorie)

5. Produzioni assicurabili

Quelle previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 ed eventuali successive integrazioni.

6. Prezzi unitari dei prodotti assicurabili

Prezzo di assicurazione dei prodotti che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. Il prezzo viene definito tra le Parti.

7. Modalità assunzione dei rischi e compilazione certificati

Ai sensi del Regolamento Ivass nr. 41/2018 e del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023:

I Certificati di Assicurazione - compilati in ogni loro parte - compresi, per ciascuna Partita assicurata, i dati catastali, la superficie espressa in ettari, l'indicazione del Prodotto, delle varietà e relativo codice e per le specie arboree, il numero delle piante, prezzo, tasso, premio, franchigia, soglia di danno - sottoscritti dal Socio/Assicurato e dall'Intermediario assicurativo, saranno consegnati in tre copie al Consorzio Contraente per la convalida.

Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati riportati dal Piano assicurativo Individuale (PAI) che deve essere predisposto e sottoscritto dall'agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato. Tale documento deve essere allegato in copia al certificato assicurativo, che deve a sua volta riportarne le specifiche. La sottoscrizione dell'Intermediario assicurativo apposta in calce al Certificato di Assicurazione garantisce che la sottoscrizione del Socio/Assicurato è autografa. L'intermediario assicurativo rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

L'Intermediario assicurativo dovrà far pervenire al Consorzio i Certificati di Assicurazione entro quindici giorni dalla data di spedizione del Mod. A/500 nel quale sono inseriti. Il Consorzio provvede ad evidenziare eventuali Certificati di Assicurazione relativi ai nuovi Soci comunicando all'Intermediario assicurativo il codice socio.

Successivamente, in base ai dati indicati sui Certificati di Assicurazione la Società provvederà ad emettere le polizze riepilogative per Agenzia, ciascuna con relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati con conseguente storno del premio complessivo.

Il Socio/Assicurato deve essere un Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C., iscritto all'anagrafe delle Imprese Agricole della C.C.I.A.A. e, secondo le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023, è obbligato ad assicurare, con il Certificato cui si riferisce la Polizza Convenzione o congiuntamente con altri Certificati inoltrati al Consorzio, la totalità del Prodotto ottenibile nella propria azienda all'interno dello stesso Comune; si intende per "totalità del prodotto" la media annua di produzione ottenuta nei tre anni precedenti o nei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, relativa alla specie indicata nel Certificato.

Le superfici utilizzate ed i dati catastali inseriti nei Certificati di Assicurazione intestati al Socio/Assicurato devono essere esatti e veritieri e corrispondere ai dati ufficiali riportati nel PAI. I quantitativi assicurati devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Reg UE nr. 702 della Commissione, del 25 giugno 2014, art. 2 comma 16 e del Decreto Mipaaf del 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inesatta o erronea indicazione dei dati catastali riportati sul Certificato, prevale la descrizione dei medesimi riportata nel PAI.

Il Consorzio dovrà comunicare alla Società e per conoscenza all'Intermediario assicurativo, entro 15 giorni dalla data di notifica (modello A500) i certificati di assicurazione non accettati, motivando le ragioni.

8. Computo e pagamento dei premi

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate e riportato sulle polizze riepilogative emesse dalla Società.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalate dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa:

- **per la quota relativa a coperture di tutti gli altri prodotti il 23 novembre 2023,**

sul c/c intestato a:

"Assicuratrice Milanese S.p.A."

Cod. IBAN:

IT 75 V 06230 12900 000041007232

Con la seguente causale:

Condifesa (cod .) (Nome breve con indicazione della Provincia) – Premi agevolati 2023

Pagamenti oltre tale termine comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di dicembre 2023 aumentata di 3 punti percentuali. La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza Convenzione.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Polizza Convenzione.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.

9. Pagamento degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo al Socio aderente avente il diritto a partire dal 15/12/2023 ed entro e non oltre 15 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio stesso.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Consorzio.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi.

In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell'Intermediario Assicurativo accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario imposte).

10. Insolvenza dei soci

Il Consorzio segnala entro il 5 Dicembre 2023 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso la Società depositerà direttamente al Condifesa l'intero ammontare del risarcimento maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell'Autocertificazione debitamente sottoscritta dal Socio.

Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con la Società.

11. Denunce di danno

Copia degli elenchi delle Denunce di danno sarà inviata a cura dell'Agenzia alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti della regolare documentazione relativa ai sinistri.

12. Art. 22 delle CGA – Assicurazione di prodotti già colpiti da avversità atmosferiche

Ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che la partite n. sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo."

La Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso."

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da grandine e/o altri eventi in Garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando trattarsi di danno ante rischio non dichiarato (Art. 1892 del c.c.).

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

13. Perizia d'appello – Terzi periti

Di seguito riportiamo l'elenco dei nominativi dei professionisti terzi periti come previsto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione:

ACTIS	P. Agr.	Piero	Via Chivasso, 32	13100	Vercelli	355 5623083
BELLINGACCI	Dott. Agr.	Luca	C.so Flaminio, 65	06048	Spoletto (PG)	355 5233165
DE NITTO	Dott. Agr.	Massimo			Lecce (LE)	333 2012335
FOLLADOR	Dott.	Giovanni	Via Trieste, 51	31050	Miane (TV)	338 6094309
FRATINI	P. Agr.	Paolo	Via del Sole, 10	06016	San Giustino (PG)	339 8904978
MEGLIOLI	Dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5	42019	Scandiano (RE)	355 6892884
MOLLIKA	P. Agr.	Romolo	Viale Regina Margherita, 8	71024	Candela (FG)	333 6573099
PEZZI	Dott. Agr.	Attilio	Via Algeria, 34	44100	Ferrara	368 3710046
ROSSI	P. Agr.	Isaia	Strada Viola Camatte, 148	46020	Pegognaga (MN)	348 8055212
RUSPI	Dott. Agr.	Claudio	Fraz. S. Secondo, 126	06024	Gubbio (PG)	335 6479349

Circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sopra riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello.

L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, fanno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

14. Modalità di indicazione della franchigia in caso di franchigia scalare per danni combinati (Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

I periti, in caso di attivazione della franchigia scalare come riportato nell'art. in oggetto, indicano sul bollettino di campagna la franchigia corrispondente al danno liquidato. In caso di danni ulteriori, sui bollettini successivi sarà applicata la franchigia corrispondente, che si intende ad ogni effetto sostitutiva di quella indicata in precedenza.

15. Consegna condizioni di assicurazione

Il Consorzio contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione le relative Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e si impegna a consegnare dette Condizioni, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione.

16. Validità condizioni normative e tariffarie

Le Condizioni Normative e Tariffarie concordate saranno limitate alle produzioni assicurate degli associati del Consorzio, insistenti nei territori della Provincia/Regione in cui ha sede legale il Consorzio stesso.

Per le produzioni assicurate nei territori ubicati in altre Province, valgono le Condizioni Normative e tariffarie concordate con il Consorzio locale o, in mancanza di quest'ultimo, stabilite dalla Direzione della Compagnia.

Allegato 1 – Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione

Allegato 2 - Tariffe e Franchigie

Allegato 3 - Criteri di sconto per presenza di impianti di protezione

Allegato 4 – Prodotti di secondo raccolto

San Cesario sul Panaro, lì

Assicuratrice Milanese S.p.A.



Consorzio di Difesa

Allegato 1 – Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione

Condizioni Generali e Speciali di Assicurazioni valide per tutte le tipologie di Garanzie previste.

Allegato 2 - Tariffe e Franchigie

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base ai singoli tassi per avversità, comune e prodotto riportati negli elaborati allegati.

Precisazioni:

Qualora il Consorzio adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 2 della Polizza Convenzione.

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In caso di scelta di franchigia grandine e vento forte più elevata, purché non superiore al 30% e non riportata negli elaborati di cui sopra, la stessa sarà determinata nel modo seguente:

da franchigia 10% a 15% applicando uno sconto del 15%;

da franchigia 10% a 20% applicando uno sconto del 27%;

da franchigia 10% a 30% applicando uno sconto del 36%.

Per alcuni prodotti le franchigie riportate sulle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione possono essere modificate sulla base di accordi intercorsi nelle trattative con i singoli Consorzi di Difesa, in riscontro di quanto sopra può essere ritrovato nelle tariffe allegate.

Allegato 3 – Criteri di sconto per presenza di impianti di protezione

In caso di presenza di impianti di protezione antigrandine, dichiarata sull'adesione, il relativo tasso grandine viene scontato del 30%.

In caso di presenza di impianti di protezione antigelo, dichiarata sull'adesione, il relativo tasso gelo brina viene scontato del 20%.

Allegato 4 – Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: “Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il 20 luglio 2023”.

Qualora l’assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all’Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio 2023.

Appendice 1 – Copertura sperimentale per le Avversità Catastrofali

Le polizze relative alla sperimentazione saranno quelle che prevedono la copertura delle combinazioni indicate ai punti a), b), d, e) dell'art. 3 comma 1 del Piano di gestione dei rischi 2023, limitatamente alle province e i prodotti indicati di seguito.

Eventi atmosferici assicurabili con la copertura sperimentale: Avversità con conseguenza catastrofali (Alluvione, Gelo e Brina, Siccità).

Province assicurabili: Agrigento, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cuneo, Foggia, Forlì-Cesena, Latina, Matera, Perugia, Piacenza, Trapani, Siena, Sondrio, Verona.

Prodotti assicurabili: Mais, Frumento, Albicocco, Melo, Actinidia, Pomodoro, Uva da Vino.

Per le garanzie catastrofali di tipo sperimentale si applicheranno le condizioni previste dall'apposita appendice "Sperimentale per le avversità catastrofali". Restano ferme invece le condizioni normative previste per le garanzie di frequenza e accessorie di cui alla Polizza Agevolata – Ed. 2023.

POLIZZA AGEVOLATA

MULTIRISCHIO – CATASTROFALI / FREQUENZA / ACCESSORIE

SERVIZIO TECNICO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di: D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale; D.M. n. 100.260 del 12/02/2007; D.M. n. 12.939 del 13/10/2008; D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche; Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015; D.M. 162 del 12.01.2015; DM n.9402305 del 29/12/2020 - Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023; D.M. Standard Value; Parlamento Europeo Consiglio 56/17 Decreto Omnibus.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

ATTECCCHIMENTO

Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni Strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla Polizza-Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- L'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09; che deve essere convalidato dal Contraente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia

PGRA

Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi

PAI

Il Piano Assicurativo Individuale di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ed i dati in esso contenuti fanno

fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

PARTITA

La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Prezzo di assicurazione dei prodotti che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. Il prezzo viene definito tra le parti.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata (cosiddetta media olimpica).

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ'

L'Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

STANDARD VALUE

I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Allegato 5 del PGRA). Gli Standard Value (valori unitari standard) sono calcolati per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale).

Tale valore rappresenta il valore unitario (ad ettaro) per "aggregato prodotto" che moltiplicato per la superficie assicurata produrrà il valore assicurato, fatta salva la possibilità per ogni singola impresa agricola di documentare ricavi (resa e prezzo) superiori per determinare valori assicurabili superiori a quelli stabiliti dal Decreto Ministeriale.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

A) per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni;

B) gli effetti degli eventi in garanzia:

- **devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe**
- **Devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto**

Nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA': Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore.

ECESSO DI NEVE: Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE: Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi per almeno 2 ore consecutive, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.

ONDATA DI CALORE: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie, e comunque superiore a 40° per 3 ore consecutive nell'arco di 10 giorni, tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 12°C rispetto all'andamento delle medie delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato, facendo riferimento alle medesime ore dei tre giorni precedenti.

VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina, che raggiunga almeno il 7° della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s (aerosol atmosferico)).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: gelo/brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità;
- settimo giorno successivo a quello della notifica per le altre avversità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo e assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE RESE

Art. 7 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità:

- avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- avversità accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di sole;

solo qualora detti eventi siano assicurati nel certificato della polizza o nella polizza individuale e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche. La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

La garanzia Siccità viene prestata limitatamente ai terreni con potenzialità irrigua dichiarata dall'Assicurato, ovvero, per il prodotto uva da vino, nei casi in cui il disciplinare di produzione non consenta l'irrigazione.

I danni da Siccità a colture su terreni non irrigui non sono pertanto risarcibili.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La garanzia Eccesso di pioggia è prestata limitatamente agli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza e/o spaccatura (cracking) delle bacche, grappolo e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta. La marcescenza e/o spaccatura (cracking) parte 20 giorni prima della raccolta. La perizia va effettuata al momento della raccolta, per l'uva identificato con l'apertura delle cantine di riferimento o con un numero di giorni successivi all'inizio dell'inviatura e comunque cristallizzato massimo ai 5 giorni successivi della stessa. Eventuali danni successivi alla perizia e non manifestatisi alla data precedente potranno essere oggetto di valutazione solo qualora siano nuovamente superati i parametri indicati nella Definizione; questo per varietà più tardive dove il momento della raccolta come sopra previsto non è decorso al momento della perizia.

Per la garanzia Vento forte, nel caso in cui l'evento abbia causato l'abbattimento dell'impianto arboreo, il danno dovrà essere denunciato entro i termini di cui all'art. 1913 del Codice Civile. In caso di ritardata denuncia la Società potrà applicare una riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto.

Art. 8 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di **detti dati pubblici inclusi Enti privati (RADARMETEO) secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)**, e relativi all'area agricola su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + - 10% per **Eccesso di Pioggia, Vento Caldo e Colpo di Sole**, rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica

sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate, non viene applicata tolleranza per la garanzia Colpo di sole nelle Regioni del Centro/Sud Italia.

Art. 9 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a. danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b. formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno;
- c. innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d. abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e. incendio;
- f. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g. danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h. danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i. danni conseguenti a fitopatie, punture e/o contaminazione o altri danni causati da insetti/animali;
- j. danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k. danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l. danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità di accedere al campo, ecc.);
- m. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- n. produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo:

- a) di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) di assicurare la produzione indicata nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) secondo quanto previsto dal vigente PGRA o quella effettivamente ottenibile nell'anno, che potrà essere superiore o inferiore.
- c) fermo quanto indicato alla lettera b), per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

Le reti e i teli devono essere stesi nel rispetto della prassi di buona agricoltura prevista nella zona ed in funzione del prodotto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Società il tipo di impianto e la vetustà dello stesso, prima dell'assunzione del rischio. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal contratto di assicurazione. In caso di mancata preventiva comunicazione non saranno indennizzati i danni derivanti da mancato funzionamento o malfunzionamento/inefficacia degli stessi, a prescindere dalla causa.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

Prezzo di assicurazione dei prodotti che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. Il prezzo viene definito tra le Parti.

Art. 12 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come indicato nell'Art. 13 – Franchigia.

Art. 13 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia

applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata secondo i seguenti punti:

A) Franchigia fissa:

- 1) al verificarsi della avversità **grandine o vento forte** la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

- **Prodotti a franchigia minima 10% (sola avversità grandine):** uva, cereali, mais, riso, soia
- **Prodotti a franchigia minima 20%:**
Albicocche, barbatelle di vite, ciliegie, cucurbitacee, fragole, gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, lamponi, mirtillo, more, neri di vite, orticole porta seme, peperoni, piante da frutta, piante di olivo, piante legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppi, pistacchio, ribes, roverelle micorrizzate, sementiere, susine, talee, vivai, zucche ornamentali
- **Prodotti a franchigia minima 15%:**
Tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 15%

Per i prodotti uva, cereali, mais, riso, soia la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari al 15%.

Per il prodotto olive la franchigia relativa alla garanzia vento forte è pari a 30%.

Scelta della franchigia grandine superiore

E' data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore a 30%. In caso di polizza delle rese comprensiva della garanzia vento forte, la franchigia ad essa relativa sarà pari a quella grandine.

- 2) **Avversità catastrofali sistemiche Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Eccesso di Neve e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o associate: franchigia fissa del 40%.**
- 3) Tutte le avversità atmosferiche del Piano Assicurativo Nazionale nella forma assicurativa CAT:
Franchigia fissa del 40%

B) Franchigia scalare per danni in cui l'avversità catastrofale non è prevalente:

Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia 10%, 15% o 20%), **e una o più avversità di cui al punto A) 2 che precede** la franchigia applicata è scalare secondo la sottostante tabella, in relazione alla parte di danno dovuto a grandine e/o vento forte rispetto alle altre avversità:

Danno %	Franchigia % in presenza di grandine e/o vento forte > al 50% del danno complessivo
40	40
41	39
42	38
43	37
44	36
45	35
46	34
47	33
48	32
49	31
50 e oltre	30

- In presenza di danni da grandine e/o vento forte inferiori a 5 punti percentuali si applica quanto previsto al punto 2 che precede.

Art. 14 – Scoperto su orticole

Relativamente al prodotto orticole, qualora il certificato non dovesse riportare la data di trapianto o la stessa fosse errata, l'eventuale risarcimento verrà decurtato del 30%.

Art. 15- Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per gli eventi **Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate**, un importo **superiore al 40% del valore assicurato** alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità **grandine o vento forte il limite sarà elevato al 80% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.**

In presenza di danni combinati tra grandine e/o vento con altre avversità verrà applicato un limite del 40%.

In presenza di danni da eccesso di pioggia sul prodotto ciliegie in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 40% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Art. 16- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**

- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La segnalazione per memoria non è possibile per l'avversità Gelo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

In caso di ritardata denuncia la Società potrà applicare una riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 24.

Art.17 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 18 - Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

18.1) Il perito di cui all'art.17- Modalità per la determinazione del danno, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 19 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 18.3) -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

18.2) La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture,
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente

necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;

- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Il perito potrà redigere un bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

18.3) La **quantificazione del danno**, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 18.1) *-Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 23 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - Franchigia -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 15 -Limite di indennizzo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino

di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà spedito via mail al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorso un giorno da tale spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 20 - Perizia d'appello viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 20 – Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 19- Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.**

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 17 -Modalità per la rilevazione del danno-, secondo le norme di cui all'art.18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 20- Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società – Rischi Agricoli mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 21- Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 16 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 16 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 22- Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 23- Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 16 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 24- Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25- Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 26- Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura o, prescindendo dalla possibilità di sostituzione, in presenza di danni gravissimi e l'Assicurato

ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, alla Direzione della Società – Rischii Agricoli - Sinistri Agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.12 - Soglia.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 27- Ispezione dei prodotti assicurati

La società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 28- Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 29- Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente– superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 30 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 19 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- a) uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.
- b) pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- c) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTO UVA

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETA'

la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 31- Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, per le avversità gelo e brina, grandine, vento forte, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per le altre avversità la garanzia parte dall'allegagione salvo quanto previsto dalle condizioni speciali per l'eccesso pioggia come previsto all'art. 33 - *Danno di qualità causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta*.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Vento forte	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Eccesso pioggia	20 gg prima data raccolta	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
siccità	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
alluvione	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Gelo e brina	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Colpo di sole vento caldo	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Sbalzo termico	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10

Art. 32- Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile

3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 33– Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Tabella B (Uva da vino danno di qualità e quantità maggiorato (002B)

La garanzia riguarda il prodotto destinato a vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità e a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, è effettuata convenzionalmente sul prodotto residuo presente nel campione di grappoli, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

UVA DA VINO DANNO DI QUALITA' E QUANTITA' MAGGIORATA (002B)

Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Coeff. di danno qualità sul prodotto residuo	0	4,5 0	10,50	15,0 0	22,5 0	30,0 0	45,0 0	50,0 0	50,00	50,00	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale estensione al danno di qualità decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalla seguente data fissa: ore 12,00 del 20 giugno.

Tabella C (Uva da vino danno di qualità maggiorazione extra (002D)

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- Dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- Dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- Dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- Della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- Di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
Metà ed oltre di acini danneggiati	50%
Meno della metà di acini danneggiati	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del 20 giugno.

Art. 34– Eccesso di pioggia - danno causato dall'evento in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei **venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta e nei cinque giorni successivi all'inizio della vendemmia** delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La perizia dovrà essere effettuata entro 5 giorni successivi alla data di raccolta.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

UVA DA TAVOLA

Art. 35- Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 2) - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Vento forte	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Eccesso pioggia	20 gg prima data raccolta	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
siccità	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
alluvione	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Gelo e brina	Schiusa gemme	30/10
Colpo di sole vento caldo	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10
Sbalzo termico	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 30/10

Art. 36 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione, e comunque la data massima di apertura dei teli sarà il 30/05 per quelli tesi ad anticipare la raccolta e 20/08 per quelli tesi a posticipare la raccolta. La garanzia grandine cessa dopo l'apertura dei teli o alle ore 12 della data massima per l'obbligo di apertura.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 37- Danno di qualità – Tabella B

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acino con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide.	30

	Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ART. 38– Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 2) - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre per uva da tavola, uva da tavola coperta con reti antigrandine e uva da tavola coperta con teli ad eccezione degli appezzamenti coperti con teli atti a ritardare la maturazione, per i quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.

La caratteristica delle coperture con teli deve essere espressamente dichiarata sul certificato.

PRODOTTO FRUTTA

Art.39 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci, Nocciole.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dall'allegagione fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

In seguito all'evento eccesso di pioggia, si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Art. 40- Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, tutte le garanzie decorrono dall'allegagione. Limitatamente all'avversità Gelo, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia le garanzie grandine, gelo e brina e vento forte decorrono dalla schiusa delle gemme. Le garanzie eccesso pioggia, e siccità decorrono dall'allegagione. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 20 novembre come

previsto all'art. 2- Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per il prodotto noci la garanzia vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Per il prodotto pere, susine e mele Annurca la garanzia vento forte cessa dieci giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto e comunque non oltre l'inizio della raccolta della specifica varietà nell'azienda assicurata.

FRUTTA (ESCLUSE SUSINE – PERE E MELA ANNURCA)

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Vento forte	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Eccesso pioggia	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
siccità	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
alluvione	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole vento caldo	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Sbalzo termico	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11

SUSINE PERE E MELA ANNURCA

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Allegagione	Maturaz. prodotto
Vento forte	Allegagione	10 giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre l'inizio della raccolta della specifica varietà nell'azienda assicurata
Eccesso pioggia	Allegagione	Maturaz. prodotto
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturaz. Prodotto
siccità	Allegagione	Maturaz. prodotto
alluvione	Allegagione	Maturaz. prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole vento caldo	Allegagione	Maturaz. prodotto
Sbalzo termico	Allegagione	Maturaz. prodotto

ACTINIDIA

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Vento forte	Schiusa gemme	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Eccesso pioggia	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Eccesso pioggia	20 gg prima della raccolta	Maturaz. Prodotto
siccità	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
alluvione	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Gelo e brina	Schiusa gemme	20/11
Colpo di sole vento caldo	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11
Sbalzo termico	Allegagione	Maturaz. prodotto / non oltre ore 12 20/11

Actinidia - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Albicocche, nettarine, pesche, susine - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq.)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq.); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq. di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq.); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Mele - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Pere - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq. di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq. di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq. di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti; cinghiatura di notevole estensione.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Cachi e Fichi - Tabella Convenzionale

	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq. di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq. di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq. di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 41- Danno di qualità per Mandorle, Noci, e Nocciole – Tabella B

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Articolo 42– Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di Ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- Impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato
- Impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel

Le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Articolo 43– Ciliegie e piccoli frutti - Tabella Convenzionale B

	Descrizione	% di danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq. di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq. di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq. di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO FICHI D'INDIA

Art.44 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Le garanzie decorrono dal frutto allegato e **si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.**

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	FRUTTO ALLEGATO	Maturazione prodotto
Vento forte	FRUTTO ALLEGATO	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	20 giorni prima della raccolta	Maturazione prodotto
Siccità	FRUTTO ALLEGATO	Maturazione prodotto
Alluvione	FRUTTO ALLEGATO	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Schiusa gemme	25 maggio
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	FRUTTO ALLEGATO	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	FRUTTO ALLEGATO	Maturazione prodotto

Art. 45 – Operatività della garanzia

Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. **In relazione al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella.**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo	70

Sono considerate perse le incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati

N.B. 1: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 46 Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

Art. 47- Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia comunque non può decorrere prima dell'emergenza.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, ad eccezione dell'evento di almeno il 7° grado della scala Beaufort (Vento Forte: velocità di almeno 14 m/s o 50 Km/h).

Art. 48- Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE.

Art. 49- Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella; (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione).

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per l'orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, unitamente alle colture da biomassa e/o insilaggio, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento grandine accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 50 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/mq 220, per frumento, orzo e triticale, a 150 per avena e segale, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 - Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

COCOMERI E MELONI

Art. 51 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 1 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 22) - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -.

Art. 52- Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 53- Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 0,8 Kg) e la colorazione tipici della varietà.	0	0

	Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti.		
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 0,8 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	20	30
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 0,8 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO COLZA, SOIA, GIRASOLE

Art. 54– Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio:

- all'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

e cessa, ad eccezione dell'evento di almeno il 7° grado della scala Beaufort (Vento Forte: velocità di almeno 14 m/s o 50 Km/h):

- per le avversità diverse dalla grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
- per avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 30 novembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Vento forte	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Eccesso pioggia	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Siccità	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Alluvione	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Gelo e brina	Emergenza	Maturazione prodotto (R8)
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	Fase R1 inizio fioritura
Sbalzo termico	Emergenza	Fase R1 inizio fioritura

Art. 55– Garanzia danni precoci

Colza

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante/mq;

Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-.

Art. 56– Operatività della garanzia per coltivazione irrigua

Nel contratto di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

La garanzia siccità è operativa solo per i campi coltivati su terreni irrigui.

Nel caso in cui la partita, indicata nel contratto come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHE, ZUCCHINE

Art. 57 – Cessazione e decorrenza della garanzia

La garanzia decorre:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e cessa alle ore 12.00 del:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 30 ottobre per l'Italia Meridionale e Isole.

È fatto obbligo di:

- indicare sul contratto la data di semina o trapianto. In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.
- Riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia
Vento forte	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia
Eccesso pioggia	Emergenza in caso di semina; Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/entro date stabilite in base alla zona d'Italia
Siccità	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Alluvione	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Gelo e brina	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni
Sbalzo termico	Emergenza in caso di semina Attecchimento in caso di trapianto	Maturazione prodotto/date stabilite a seconda delle coltivazioni

Art. 58 – Operatività della garanzia

Le garanzie riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione e, **limitatamente alla garanzia Grandine e Vento forte, il danno è convenzionalmente valutato in base alla seguente classificazione e relativi coefficienti.**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai seguenti coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno:
a)	Illesi, segni di percossa e qualche lesione all'epicarpo	0

b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75

Ai fini della liquidazione del Danno, gli scaglioni del Prodotto da raccogliere sono considerati Partite a sé stanti.

LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 59 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorrere:

- dall'emergenza in caso di semina;
 - dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia-, per i seguenti eventi:

- gelo: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- brina, sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Art. 60 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 58 che precede.

Art. 61 – Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall' art.19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.

Art. 62- Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.

Art. 63 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

MAIS

DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME – DOLCE

Art. 64 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza.

Limitatamente all'avversità siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latteia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione

in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;

- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto

con l'eccezione dell'evento di almeno il 7° grado della Scala Beaufort (Vento forte: velocità di almeno 14 m/s o 50 km/h).

Relativamente al Mais da granella di primo raccolto, si conviene che tutte le garanzie cessano alla data del **5 ottobre**.

Art. 65– Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

La garanzia siccità è operativa solo per i campi coltivati su terreni irrigui.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

I prodotti di secondo raccolto non dovranno superare la classe 300.

Sul certificato di assicurazione dovrà necessariamente essere indicata la data di semina.

Nel caso in cui non sia riportata la data di semina o la classe del prodotto superi 300, la società, in caso di danno, potrà applicare uno scoperto fino ad un massimo del 30%.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

I prodotti di secondo raccolto non dovranno superare la classe 300.

Sul certificato di assicurazione dovrà necessariamente essere indicata la data di semina.

Nel caso in cui non sia riportata la data di semina o la classe del prodotto superi 300, la società, in caso di danno, potrà applicare uno scoperto fino ad un massimo del 30%.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle**

femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 66– Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

MAIS DA INSILAGGIO

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

N.B. 1 Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è

effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tali punteggi si devono intendere come massimi.

La garanzia di qualità è prestata fino alla fase di inizio maturazione farinosa (emissione punto nero).

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per mais da insilaggio, biomassa, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto
- per mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 67–Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci da:

- gelo/brina;
- eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5;

e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune e rappresentino almeno il 20% della produzione totale, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18.3 - Quantificazione del danno.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 68– Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 69- Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 70 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: • lieve difetto di forma • lieve decolorazione della base • lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: • difetti di forma • difetti di colorazione • lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq • difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CAVOLFOIORE, CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPUCCIO (pianta)

Art. 71 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa, comunque, alle ore 12.00 del 31 dicembre.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione Prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturaz. Prodotto

Art. 72 – Operatività della garanzia

Sul contratto deve essere indicata, per ogni partita, la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta. **In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.**

È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO INSALATA (pianta), RADICCHIO (pianta)

Art. 73 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto

Art. 74 – Operatività della garanzia

L'Assicurato dichiara sulla polizza di assicurazione le date di semina o trapianto e la data di raccolta. La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo.

**In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.
È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.**

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO PORRO (pianta)

Art. 75 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto

Art. 76 – Operatività della garanzia

L'Assicurato dichiara sulla polizza di assicurazione le date di semina o trapianto e la data di raccolta. La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo".

**In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.
È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.**

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE

Art. 77 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
siccità	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
alluvione	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Maturazione prodotto

Art. 78 – Operatività della garanzia

L'Assicurato dichiara sulla polizza di assicurazione le date di semina o trapianto e la data di raccolta. La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo".

In caso di omessa comunicazione, la Società potrà applicare uno scoperto del 30%.

È fatto obbligo di riportare sulla denuncia la data di semina o trapianto.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO CIPOLLA IN PIENO CAMPO

Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie Grandine ed Eccesso di pioggia sono prorogate al Prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello della raccolta e cessano pertanto alle **ore 12 del settimo giorno** dall'inizio delle operazioni di estirpazione, che dovrà essere comunicato a mezzo mail alla Società il giorno stesso dell'inizio della raccolta.

In caso di mancata o ritardata comunicazione la Società potrà ridurre l'indennizzo in funzione del pregiudizio sofferto.

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali sono fatti salvi i Danni derivanti da Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato in tabella.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	7° giorno successivo a raccolta prodotto
Vento forte	Emergenza	dall'estirpazione
Eccesso pioggia	Emergenza	7° giorno successivo a raccolta prodotto
siccità	Emergenza	dall'estirpazione
alluvione	Emergenza	dall'estirpazione
Gelo e brina	Emergenza	dall'estirpazione
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	dall'estirpazione
Sbalzo termico	Emergenza	dall'estirpazione

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice)

Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	Maturazione prodotto
Vento forte	Emergenza	Maturazione prodotto
Eccesso pioggia	Emergenza	Maturazione prodotto
siccità	Emergenza	Maturazione prodotto

alluvione	Emergenza	Maturazione prodotto
Gelo e brina	Emergenza	Maturazione prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	Maturazione prodotto
Sbalzo termico	Emergenza	Fine fioritura

Art. 81 – Operatività della garanzia

Le garanzie Grandine e Vento forte si riferiscono alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata convenzionalmente sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1 ^a GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3 ^a GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3 ^a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME (seme barbabietola da zucchero)

Art. 82 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'attecchimento delle piantine trapiantate.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	attecchimento	Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.
Vento forte	attecchimento	Trebbiatura con il massimo di 7 giorni dopo il taglio.
Eccesso pioggia	attecchimento	Al taglio degli scapi
siccità	attecchimento	Al taglio degli scapi
alluvione	attecchimento	Al taglio degli scapi
Gelo e brina	attecchimento	Al taglio degli scapi
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	attecchimento	Al taglio degli scapi
Sbalzo termico	attecchimento	Fine fioritura

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e Vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase.

Art. 83 – Operatività della garanzia

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO SEME DI PIANTE ORTENSÌ (basilico, carota, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolle, porri, ravanelli)

Art. 84 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza/attecchimento	Trebbiatura massimo 7 giorni dopo lo sfalcio
Vento forte	Emergenza/attecchimento	Trebbiatura massimo 7 giorni dopo lo sfalcio
Eccesso pioggia	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
siccità	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
alluvione	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Gelo e brina	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza/attecchimento	Sfalcio delle piante portaseme
Sbalzo termico	Emergenza/attecchimento	Fine fioritura

In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e Vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase.

La garanzia si intende cessata alle **ore 12 del settimo giorno** dall'inizio delle operazioni di estirpazione, che dovrà essere comunicato anticipatamente alla Società. In caso di mancata o ritardata comunicazione la Società potrà ridurre l'indennizzo in funzione del pregiudizio sofferto.

Art. 85 – Operatività della garanzia

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto raccolto compreso delle impurità e senza alcuna incidenza per la germinabilità del seme delle piante portaseme.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO SEME DI ERBA MEDICA

Art. 86 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre:

- dall'emergenza, in caso di semina.

Avversità	Decorrenza	Cessazione
Grandine	Emergenza	Trebbiatura con termine massimo delle ore 12 del settimo giorno dallo sfalcio.
Vento forte	Emergenza	Trebbiatura con termine massimo delle ore 12 del settimo giorno dallo sfalcio.
Eccesso pioggia	Emergenza	Sfalcio del prodotto
siccità	Emergenza	Sfalcio del prodotto
alluvione	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Gelo e brina	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore	Emergenza	Sfalcio del prodotto
Sbalzo termico	Emergenza	Sfalcio del prodotto

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: taglio delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia Grandine e vento forte è prorogata fino a quest'ultima fase. La garanzia si intende cessata alle **ore 12 del settimo giorno** dall'inizio delle operazioni di estirpazione, che dovrà essere comunicato anticipatamente alla Società. In caso di mancata o ritardata comunicazione la Società potrà ridurre l'indennizzo in funzione del pregiudizio sofferto.

Art. 87 – Operatività della garanzia

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto raccolto compreso delle impurità residue in fase di trebbiatura e senza alcuna incidenza di eventuali indici di germinabilità del seme.

Per ogni Partita deve essere indicato, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato, quale taglio si intende destinare a seme (2° o 3°) e comunque il termine massimo per la raccolta (sfalcio) sono le ore 12 del 10 settembre.

A deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Danno deve essere comunicato alla Società a mezzo mail, entro le 24 ore successive al suo verificarsi.

PRODOTTO PATATA

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 88 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 89 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 90 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	DANNO %
A	0
B – B1	25
C	40

N.B.:

- FASCIA "A" patate idonee alla produzione di "chips"
- FASCIA "B" – "B1" patate idonee alla produzione di "stiks"
- FASCIA "C" patate idonee alla produzione di fiocco / purè

Art. 91 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall' Assicurato per la risemina

della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 92 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza e cessa alle ore 12 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 93 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 94 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0

b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: • a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni • tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento • tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

I tuberi persi o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 95 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30/04 e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art.18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi Sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 96 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 97 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 98 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO

Art. 99 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia:

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 110° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1° luglio e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 100 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 101 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Class e di dann o	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentra to % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti;	50

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 102 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 18 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

RISO e RISO SEME

Art. 103 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre dall'emergenza. Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 30 settembre.

Art. 104 – Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 – CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario - Santerno – Saturno – Scudo – Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena, devono essere elencati separatamente.

Art. 105 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 106 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabella:

% semi persi o cariossidi non conformi *	Dalla pannocchia di 5 cm a fine botticella		Fioritura		Maturazione latte		Maturazione cerosa	
	004	904	004	904	004	904	004	904

0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

* I dati si riferiscono ad un prodotto non conforme alle caratteristiche ai fini della commercializzazione, in conseguenza del danno grandine.

Tali punteggi si devono intendere come massimi.

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione. La garanzia termina alla fine della fase cerosa.

Per risi da mercato interno si intendono: ALERAMO, ARBORIO, BACCO, BALDO, BIANCA, CARNAROLI, CARNISE, CARNISE PRECOCE FEDRA, ELBA, GALILEO, GENIO, GIGANTE, GLORIA, KARNAC, NERONE, NUOVO MARATELLI, ORIONE, PADANO, PIERROT, POSEIDONE, S.ANDREA, SAMBA, ROMA, ULISSE, VENERE, VIALONE NANO, VOLANO, VULCANO.

SPINACIO

Art. 107 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorrere dall'emergenza e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

Art. 108 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo. Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Art. 109 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 18 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 110 - Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 111 - Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all' art. 16 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società entro 24 ore dall'evento.

Campioni Fermo restando quanto previsto dall'art.19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 19 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE CONDIZIONI SPECIALI ANALISI DEL DANNO – PRODOTTO FRUTTA

(non valido per quanto previsto per la garanzia Prodotto Frutta tabella di qualità extra – tabella C/M)

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE – ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

- MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

- NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.:

- 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
- 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

- TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;
- LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

- LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Fermo il disposto dell'art. 9- Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

E) LESIONE RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI

- LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2a metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

COPERTURA SPERIMENTALE PER LE AVVERSITA' CATASTROFALI

APPENDICE ALLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA AGEVOLATA – ED. 2023

Appendice alle condizioni della Polizza Agevolata – Ed. 2023

COPERTURA SPERIMENTALE PER LE AVVERSITA' CATASTROFALI

Le polizze relative alla sperimentazione saranno quelle che prevedono la copertura delle combinazioni indicate ai punti a), b), d, e) dell'art. 3 comma 1 del Piano di gestione dei rischi 2023, limitatamente alle province e i prodotti indicati di seguito.

Eventi atmosferici assicurabili con la copertura sperimentale: Avversità con conseguenza catastrofali (Alluvione, Gelo e Brina, Siccità).

Province assicurabili: Agrigento, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cuneo, Foggia, Forlì-Cesena, Latina, Matera, Perugia, Piacenza, Trapani, Siena, Sondrio, Verona.

Prodotti assicurabili: Mais, Frumento, Albicocco, Melo, Actinidia, Pomodoro, Uva da Vino.

Per le garanzie catastrofali di tipo sperimentale si applicheranno le condizioni di cui alla presente appendice. Restano ferme invece le condizioni normative previste per le garanzie di frequenza e accessorie di cui alla Polizza Agevolata – Ed. 2023.

1. Definizione degli eventi avversi assicurati

Le definizioni di carattere generale degli eventi assicurati Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, sono quelle riportate nel PGRA 2023; per gli eventi e i prodotti considerati sono previste alcune specificità che stabiliscono il perimetro della garanzia prestata e fissano i requisiti oggettivi che devono realizzarsi affinché la garanzia possa considerarsi operativa.

ALLUVIONE: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GELI E BRINA: abbassamento termico dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

L'attivazione della garanzia avviene quando la temperatura riscontrata, che dovrà essere comunque inferiore a 0°C, risulta inferiore o uguale alla temperatura considerata critica in funzione della fase fenologica in cui si trova la coltura, ovvero qualora, sempre in funzione della fase fenologica considerata, si verifichi la combinazione di temperatura e persistenza temporale di temperatura inferiore a 0°C considerata critica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli termici e temporali raggiunti i quali la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve inoltre:

- essere riscontrato almeno sul **50%** della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	PIANTO	GEMMA GONFIA/ GEMMA COTONOSA	PUNTA VERDE	APERTURA GEMME / FOGLIE VISIBILI PRIMA FOGLIOLINA DISTESA/ PIU' FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI/ GRAPPOLI SEPARATI/ BOTTONI FIORALI SEPARATI
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 23°C	-13°C	- 5°C con + ore di esposizione	- 4°C con + ore di esposizione	- 1,5°C con + ore di esposizione	-1°C con + ore di esposizione

POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura – Allegagione frutti	Completamento allegagione frutti palchi apicali – Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali – Inizio invaiaura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	+ 1,5 °C (durata 2-3 ore)	4-8 °C	8-10 °C	10-12 °C	10-12 °C	10-12 °C

MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 5°C per almeno 5 ore	- 3°C per almeno 5 ore	- 1°C per almeno 5 ore	-----	-----	-----	-----

FRUMENTO

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 6°C / - 8°C	-15 C / - 20 °C	- 5°C / - 8°C	- 5°C	- 3°C	- 2°C	- 2°C

MELO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO / MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA / ALLEGAGIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 23°C	- 5,5°C / - 7,5°C	- 3,7°C	- 1,8°C

ALBICOCCO

FASE FENOLOGICA	GEMMA D'INVERNO	GEMMA RIGONFIA	CALICE E COROLLA VISIBILE	FIORITURA	CADUTA PETALI SCAMICIATURA DISTENSIONE CELLULARE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 18°C	- 11,4°C	- 8,6°C	- 5,7°C	- 3,8°C

ACTINIDIA

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	INGROSSAMENTO GEMME	ROTTURA GEMME	FOGLIE LIBERE	BOTTONI FIORALI DISTINGUIBILI E FIORITURA
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18°C	- 4,5°C	- 3°C	- 2°C	- 1,5°C

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni pari almeno ad un terzo rispetto alle medie degli ultimi 5 anni, calcolata in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

L'attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l'apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore al fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione.

Nelle tabelle seguenti sono riportati per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli minimi di piovosità al cui mancato raggiungimento la garanzia è operante.

In ogni caso l'evento deve:

- essere riscontrato almeno sul **50%** della superficie agricola del comune di riferimento del certificato;
- produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.

UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	DA GEMMA GONFIA A ALLEGAGIONE	DA ACCRESCIMENTO ACINI A INVAIATURA	DA INVAIATURA A MATURAZIONE
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	110 mm	210 mm	300 mm	250 mm

POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura – Allegagione frutti	Completamento allegagione frutti palchi apicali – Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali – Inizio invaiaitura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	10 – 20 mm	30 – 40 mm	80 – 100 mm	100 – 120 mm	80 – 100 mm	50 – 60 mm

MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	5 mm/ha	30 mm/ha	125 mm/ha	200 mm/ha	80 mm/ha	30 mm/ha	10 mm/ha

FRUMENTO

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
FABBISOGNO IDRICO (Annuo 400-500 mm)	20 mm minimo	110 mm minimo	100 mm minimo	50 mm minimo	65 mm minimo	65 mm minimo	50 mm minimo

MELO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO /MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA/ ALLEGAGIONE
FABBISOGNO IDRICO (Coltura irrigua)				

ALBICOCCO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	DA SCHIUSURA GEMMA AD ALLEGAGIONE	DA MOLTIPLICAZIONE CELLULARE A INDURIMENTO NOCCIOLO	DA DISTENSIONE CELLULARE A MATURAZIONE DI RACCOLTA	DA POST RACCOLTA A DIFFERENZIAZIONE GEMME AVVENUTA	DA DIFFERENZIAZIONE AVVENUTA A GEMMA DORMIENTE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	20 mm. Nell'arco temporale sopraindicato può resistere fino a 60 gg consecutivi senza precipitazioni	40 mm. Nell'arco temporale sopraindicato può resistere fino a 40 gg consecutivi senza precipitazioni	60 mm. Nell'arco temporale sopraindicato può resistere fino a 40 gg consecutivi senza precipitazioni	80 mm. Nell'arco temporale sopraindicato può resistere fino a 35 gg consecutivi senza precipitazioni	80 mm. Nell'arco temporale sopraindicato può resistere fino a 35 gg consecutivi senza precipitazioni	50 mm. Nell'arco temporale sopraindicato può resistere fino a 50 gg consecutivi senza precipitazioni

ACTINIDIA

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	INGROSSAMENTO GEMME	ROTTURA GEMME	FOGLIE LIBERE	BOTTONI FIORALI DISTINGUIBILI E FIORITURA
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA (Coltura irrigua)					

2. Richiamo alle condizioni generali di Assicurazione

Ove non di seguito derogate e/o riportate, si intendono espressamente qui richiamate, quali parti integranti delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nei Fascicoli delle POLIZZE AGEVOLATE Ed. 2023.

3. Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia è prestata con le seguenti decorrenze:

Alluvione, Gelo, Brina:

- dalle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica e comunque non prima;
- uva da vino: dalla schiusa delle gemme;
- mais da granella: dall'emergenza e comunque dalle ore 12 del 1° Aprile;
- pomodoro da industria: dall'emergenza, in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque dalle ore 12 del 5 Aprile per il Nord Italia e dalle ore 12 del 1° Aprile per il restante territorio;
- frumento: dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.
- actinidia: dalla schiusa delle gemme;
- melo e albicocco: per la garanzia gelo e brina dalla schiusa delle gemme, per la garanzia alluvione dall'allegagione

Siccità:

- Per tutti i prodotti: dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica e comunque non prima;
- Uva da vino: dalla schiusa delle gemme;
- Mais da granella: dall'emergenza e comunque dalle ore 12 del 1° Aprile;
- Pomodoro da industria: dall'emergenza, in caso di semina, o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque dalle ore 12 del 5 Aprile per il Nord Italia e dalle ore 12 del 1° Aprile per il restante territorio;
- Fumento: dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante assicurate presenti nella polizza raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.
- Actinidia: dalla schiusa delle gemme;
- Melo e albicocco: dell'allegagione

4. Cessazione della garanzia

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è già stato raccolto, e comunque non oltre le ore 12 del 10 Novembre.

Pomodoro: la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa alle ore 12:00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto, e comunque non oltre le ore 12 del:

- 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;
- 20 Settembre per il resto d'Italia.

Actinidia: la garanzia cessa alla maturazione di raccolta stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7d° brix come da specifica norma UE e comunque non oltre le ore 12 del 20 novembre.

5. Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, diversa da quelle oggetto di garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi assicurati, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire.

In particolare, la Società non è obbligata in nessun caso per:

- a) danni da mancata o non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta per qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine in conto terzi, ecc.);
- b) danni da errate e/o non puntuali pratiche agronomiche o colturali, allettamenti conseguenti a errate concimazioni;
- c) aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- d) danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore);
- e) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- f) formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno, inondazione;
- g) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- h) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- i) danni verificatisi a colture su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena, a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia;
- j) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- k) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- l) danni causati da animali selvatici o allo stato brado;
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o normale alternanza di produzione della coltura;
- n) danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti a eventi assicurati;

- o) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- p) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- q) incendio;
- r) danni da siccità su terreni privi di potenzialità irrigua.

6. Impianti di irrigazione

La garanzia Siccità viene prestata limitatamente ai terreni con potenzialità irrigua dichiarata dall'Assicurato, ovvero, per il prodotto uva da vino, nei casi in cui il disciplinare di produzione non consenta l'irrigazione.

7. Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto. Superata tale percentuale sarà applicata la franchigia come indicato nell'Art. 8 – Franchigia.

8. Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari al 30%.

9. Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione un importo superiore al 50% del valore assicurato al netto della franchigia contrattuale.

10. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) Darne avviso alla Società entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alla presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- c) Non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -;
- d) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

11. Criteri per la determinazione dei danni

La quantificazione del danno andrà effettuata separatamente per i danni prodotti da avversità di frequenza rispetto a quelli prodotti dalle avversità catastrofali, ricordando che per queste ultime, la quantificazione del danno sarà effettuata, per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo

comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. E' esclusa la liquidazione del danno per singola partita per le avversità catastrofali. Le operazioni di stima si svolgeranno secondo la sequenza determinata dal succedersi cronologico degli eventi ed i periti compileranno due o più distinti bollettini di perizia; per i bollettini successivi al primo le centesime parti di danno accertato dal perito andranno applicate alla produzione risarcibile al netto del valore corrispondente al danno lordo indicato sul bollettino precedente, ovvero al valore residuo.

12. Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione del danno sarà effettuata con riferimento all'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Il processo di determinazione del danno sarà il seguente:

a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art.18 "Mandato del perito" punto h) delle condizioni della Polizza Agevolata – Ed. 2023 e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;

b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata con la perizia;
- le centesime parti del danno di qualità del prodotto ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali, se previste.

c) la quantificazione del danno andrà effettuata separatamente per i danni prodotti da avversità di frequenza e quelli prodotti dalle avversità catastrofali. Le operazioni di stima si svolgeranno secondo la sequenza determinata dal succedersi cronologico degli eventi ed i periti compileranno due o più distinti bollettini di perizia; per i bollettini successivi al primo, le centesime parti di danno accertato dal perito andranno applicate alla produzione risarcibile al netto del valore corrispondente al danno lordo indicato sul bollettino precedente, ovvero al valore residuo.

d) nel caso delle avversità di frequenza la quantificazione del danno terrà conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, e sarà riferita a ciascuna partita. Nel caso delle avversità catastrofali la quantificazione del danno terrà conto della mancata o diminuita produzione e sarà espressa come media ponderata del danno stimato sulle singole partite.

e) dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'art.23 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" delle condizioni della Polizza Agevolata – Ed. 2023 e, per ciascun bollettino delle due tipologie di avversità, frequenza e catastrofali, quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art.8 "Franchigia" e all'art.9 "Limite di indennizzo". Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art.8 "Franchigia" e all'art. 9 "Limite di indennizzo" e alle disposizioni di cui all'art.7 "Soglia".